



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 5 ottobre 2022

Alle Organizzazioni Regionali e
Provinciali Confesercenti

Loro sedi

Prot. n. 4897.11/2022 GDA

Oggetto: Nuovi decreti in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.

Lo scorso 4 ottobre è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021, sulla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e sulle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Il prossimo 29 ottobre entrerà in vigore il Dm 3 settembre 2021, relativo ai criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.

In precedenza, lo scorso 25 settembre, era entrato in vigore il Dm 1° settembre 2021, che tratta l'aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.

Avvalendoci del testo coordinato sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, predisposto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, che alleghiamo, cerchiamo di dare la necessaria informazione sulla materia, per consentire alle imprese di adeguarsi ai dettami della normativa in oggetto.

Come è noto, il DM 10/03/1998, prima della sua abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del Dm 3 settembre 2021, regolamentava, ai sensi del D. Lgs 09/04/2008, n. 81, la sicurezza antincendio nelle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi e, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è applicabile limitatamente a:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II al decreto;
- b) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI al decreto;
- c) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII al decreto.

Al fine di adeguare le misure antincendio all'evoluzione tecnica e normativa e per rendere più organizzati gli aspetti da seguire per tali misure, sono stati approvati e pubblicati, in sostituzione del DM 10/03/1998, tre decreti specifici, in modo da renderne più semplice la consultazione e l'aggiornamento.

- Ciò in quanto l'art. 46, comma 3, del D. Lgs 81/08 prevede uno o più decreti per regolamentare:
- a) i criteri diretti atti ad individuare:
 - 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifici;
 - 2) misure precauzionali di esercizio;
 - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
 - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione,

I decreti che hanno sostituito il DM 10/03/1998 sono:

- il **DM 01/09/2021**, che tratta l'aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio (in vigore dal 25/09/2022; le disposizioni previste al suo art. 4, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori, entreranno in vigore a decorrere dal 25/09/2023 come previsto dall'art. 1-bis aggiunto dall'art. 1 del DM 15/09/2022);
- il **DM 02/09/2021**, che tratta l'aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i **corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori** (in vigore dal 04/10/2022);
- Il **DM 03/09/2021**, che tratta dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (in vigore dal 29/10/2022).

§§§

Tralasciando gli aspetti, eminentemente tecnici, relativi al Dm 01/09/2021, diamo qui una sintesi dei contenuti dei due decreti che più riguardano le attività di impresa rappresentate dall'Organizzazione.

DECRETO SULLA GESTIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN EMERGENZA INCENDIO E SULLA FORMAZIONE

Gestione sicurezza antincendio - Piano di Emergenza

Con particolare riferimento ai contenuti del decreto ministeriale 02/09/2021, in vigore dal 4 ottobre scorso, l'art. 2, relativo alla "Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza", prevede che il datore di lavoro predispone un **piano di emergenza** in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza nei seguenti casi:

1. **luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;**
2. **luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;**
3. **luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (vi rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, fra le quali, ad esempio:**
 - ✓ **Locali di spettacolo e di trattenimento in genere**, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.

- ✓ **Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto.**
- ✓ **Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone**
- ✓ **Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.**

Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (ossia i casi in cui il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione).

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati ai nn. 1, 2 e 3, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Misure semplificate per la gestione dell'emergenza

Da evidenziare che per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2, del Dm 02/09/2021.

Informazione e formazione – Designazione addetti al servizio antincendio

Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I al Dm 02/09/2021, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, **il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.**

Corsi di formazione

I lavoratori designati frequentano i **corsi di formazione e di aggiornamento** previsti dall'art. 5 del Dm 02/09/2021.

In particolare:

- **il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III al decreto;**

- per le attività di cui all'allegato IV, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512: Fra queste rientrano:
 - attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
 - alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
 - uffici con oltre 500 persone presenti;
 - locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti.
- Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.
- Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 6.

Ai sensi dell'art. 7, che reca disposizioni transitorie e finali, i corsi già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, dunque entro il 4 aprile 2023.

Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, al 4 ottobre 2022, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Caratteristiche dei corsi di formazione

Va anzitutto premesso che i contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto dall'Allegato III, devono essere correlati al livello di rischio dell'attività, così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati nel medesimo Allegato.

L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrone e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.

Attività di livello 3

Vi ricadono, tra le altre,:

- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- alberghi con oltre 200 posti letto.

(DURATA CORSO FORMAZIONE 16 ORE, compresa verifica di apprendimento ed esercitazioni pratiche

DURATA CORSO AGGIORNAMENTO 8 ORE).

Attività di livello 2

Vi rientrano:

- i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151, dunque **tutte le attività soggette a controlli di prevenzione incendi, con esclusione delle attività di livello 3.**

(DURATA CORSO FORMAZIONE 8 ORE, compresa verifica di apprendimento ed esercitazioni pratiche

DURATA CORSO AGGIORNAMENTO 5 ORE)

Attività di livello 1

Sono ricomprese tra queste:

- **le attività non presenti nelle fattispecie relative al livello 3 o 2 e per le quali, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.**

(DURATA CORSO FORMAZIONE 4 ORE, compresa verifica di apprendimento ed esercitazioni pratiche di 2 ore, che prevedono: Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili; presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza

DURATA CORSO AGGIORNAMENTO 2 ORE. L'aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche che concerneranno: Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili; presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza).

DECRETO SUI CRITERI DI REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO SICUREZZA ANTINCENDIO LUOGHI DI LAVORO

Il **Dm 03/09/2021**, in vigore dal prossimo 29 ottobre prossimo, stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

Come chiarito dalla **circolare del Dip. VVF del Ministero dell'Interno n. 16700**, dell'8/11/2021, il cardine del decreto è l'art. 3, che prevede quattro casi, ognuno dei quali descritto in uno dei quattro commi che costituiscono l'articolo:

1. in generale **“le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili”**;
2. **per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell'allegato I, si applica l'allegato I stesso**;
3. **per i luoghi di lavoro che non ricadono nei nn. 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i. (“Codice di prevenzione incendi”)**;
4. il comma 4 fa salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il DM 3 agosto 2015.

Dunque, fatto salvo il principio secondo cui “le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili”, **l'Allegato I al Dm 03/09/2021 stabilisce criteri**

semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei **luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio**.

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette (nota: non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I al DPR n. 151 del 2011, dunque ai controlli di prevenzione incendi) **e non dotate di specifica regola tecnica verticale (Regole relative a specifiche tipologie di attività)**, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- a) con **affollamento complessivo** ≤ 100 occupanti (nota: per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività);
- b) con **superficie lorda complessiva** ≤ 1000 m²;
- c) con **piani situati a una determinata quota**, compresa tra -5 m e 24 m;
- d) **ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative** (nota: generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende $q_f > 900$ MJ/m²);
- e) **ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative**;
- f) **ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio**.

Come specificato dalla menzionata circolare, **il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare**.

Il comma 3 dell'art. 3 supera, per i luoghi di lavoro, l'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il decreto si compone dell'articolato e di un allegato tecnico che contiene indicazioni sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

L'allegato I fa esplicito riferimento al Codice di prevenzione incendi nel richiamarne termini, definizioni e simboli grafici e, seguendone la stessa impostazione, richiede una specifica valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

In continuità con il Codice di prevenzione incendi, si è posto un accento particolare sulla valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione di tale rischio. **Tali misure costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi**, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La valutazione del rischio deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell'articolo 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, "Protezione da atmosfere esplosive", del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 2 del decreto).

Il Dm 03/09/2021, cosiddetto "**Decreto Minicodice**" è stato impostato come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha approfondito la progettazione della sicurezza antincendio prestazionale che caratterizza il Codice di prevenzione incendi, di cui conserva lo stesso linguaggio ed approccio, pur recando numerose semplificazioni.

Ad esempio, **sebbene a monte di tutta la progettazione vi sia la valutazione del rischio di incendio, non vengono definiti i diversi profili di rischio avendo già individuato a priori il "basso rischio di incendio" e, di conseguenza le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro indicate nel paragrafo "Strategia antincendio"**.

Pertanto, al fine di graduare la valutazione del rischio d'incendio, ovvero l'analisi dello specifico luogo di lavoro per l'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle

corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell'allegato sono elencati gli elementi minimi che la valutazione stessa deve comprendere:

- a. individuazione dei pericoli d'incendio;
- b. descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- d. individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti.

Le misure da adottare per l'attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso:

- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione e allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Le disposizioni transitorie e finali stabiliscono che **per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2022), l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto medesimo viene attuato nei (soli) casi indicati nell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

Come è noto, **questo prevede che “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.**

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila

